



Scuola Superiore della Magistratura

Il giudizio di appello nel rito unitario

Lecce, 23 maggio 2023

Dott.ssa Silvana Sica, Consigliere della Corte di Appello di Napoli



Si dice comunemente che il processo, civile o penale, si può rassomigliare ad un dramma: come nel dramma, infatti, si svolge in esso una successione di atti compiuti da diverse persone in forma dialogica, con distinzione in diversi episodi concatenati, che trovano il loro scioglimento, come in un epilogo, nella sentenza. E in verità spesso il processo ha non solo nelle forme, ma anche nella sua sostanza umana, una vicenda di dramma, triste o comico secondo i casi”

(Calamandrei, Giustizia e politica: sentenza e sentimento in Processo e democrazia, in opere giuridiche, I Napoli, 1965).

FONTI NORMATIVE

Art. 1, comma 23, lett. nn) L. 26.11.2021 n. 206 ha previsto che il legislatore delegato debba *“predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a)”* e, quindi, i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. Sono esclusi i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio n. 13.

Art. 473 bis c.p.c.: la nuova disciplina è contenuta all'interno delle norme relative al rito applicabile ai suindicati procedimenti.

RITO APPLICABILE ANTE RIFORMA

- a) **Procedimenti di separazione:** appello avverso le sentenze non definitive ai sensi dell'art. 709 bis cod. proc. civ. (*"...il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio"*) e art. 23 L. 74/1987;
- b) **Procedimenti di divorzio:** art. 4, comma 15 (*"L'appello è deciso in camera di consiglio"*);
- c) **Procedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:** art. 38, comma due, disp. att. cod. civ. (*"...Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile"*).

- a) In virtù del principio di reciproca applicazione analogica, il rito deformatizzato espressamente previsto per il divorzio si applica anche alla separazione non solo allorché l'appello concerne il capo costitutivo, ma anche solo gli aspetti patrimoniali.
- b) Le forme del procedimento in camera di consiglio si applicano a tutte le fasi del giudizio di appello e, quindi, non solo alla fase introduttiva.
- c) Garanzie della difesa (obbligo di difesa tecnica), degli apparati istruttori (acquisizione della prova preconstituita e assunzione della prova costituenda), diritto al contraddittorio. Le lacune riscontrabili nella disciplina dei procedimenti camerale possono essere ovviate con il ricorso alle norme del rito ordinario laddove non incidano sulla celerità del giudizio.

-Giudizi inerenti lo status delle persone, i minorenni e le famiglie, interdizione e inabilitazione: rito ordinario

-Amministrazioni di sostegno, decreti g.t., modifica ex art. 710 c.p.c. e art. 9 L.898/70: camerale.

DECORRENZA



Art. 35, comma quattro, D.lgs. 149/2022



Appello nel processo ordinario

art. 35, comma uno, D.lgs. 149/2022



Appello in materia di famiglia

Procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 /02 2023

Comma uno: *“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.*

Comma quattro: *“Le norme dei capi I e III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436 bis, 437e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.*

PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI

I provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti cui si applica il modulo decisorio del rito unico (artt. 473 bis. 22 u.c. e 28):

a) Le controversie relative allo *status* di coniuge:

- 1)impugnazione del matrimonio per violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c. (art. 117 c.c.);
- 2)Impugnazione del matrimonio o dell'unione civile per la sussistenza di un precedente vincolo (art. 124 c.c.);
- 3)Azione di annullamento del matrimonio per violenza o per errore (art. 122 c.c.);
- 4)Azione di simulazione del matrimonio (art. 123 c.c.);
- 5)Liquidazione dell'indennità in favore del coniuge di buona fede (art. 129 c.c.);

b)Azioni di nullità dell'unione civile, ai sensi dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, l. n. 76/2016;

c) Azione di annullamento ai sensi dell'art,1, comma 7, L. 76/2016;

d) Giudizio di separazione (anche sentenza sullo stato- appello immediato-art. 473 bis.22 u.c.) ;

e) Giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche sentenza sullo stato-appello immediato-art. 473 bis.22 u.c.);

f) Scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;

g) Modifica delle relative condizioni (artt. 473- *bis*.47 ss. c.p.c.);

h) Procedimenti de potestate e reintegra ex art. 332 cod. civ.;

i) Le controversie relative allo stato di filiazione:

1) reclamo dello stato di figlio (artt. 239 e 249 c.c.);

2) azione di disconoscimento di paternità di cui all'art. 244 c.c.;

3) azione di contestazione dello stato di figlio di cui all'art. 248 c.c.;

4) azione di riconoscimento in ipotesi di rifiuto al consenso dell'altro genitore, ai sensi dell'art. 250, comma quattro c.c.;

5) inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori di cui all'art. 252 c.c.;

6) impugnazione del riconoscimento di cui agli artt. 263 ss. c.c.;

7) dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità di cui agli artt. 269 ss. c.c.;

l) Adozione dei maggiorenni (art. 291 e ss c.c.);

m) Procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;

n) Opposizione ex art. 316 bis c.c. e revoca o modifica del decreto

Sono impugnabili i provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti cui si applicano specifiche regole in primo grado:

- a) Procedimenti di interdizione (art. 473 bis. 52);
- b) Procedimenti di inabilitazione;
- c) Assenza (art.473 bis. 59 e ss.);
- d) Morte presunta.
- e) Procedimento su domanda congiunta e modifica delle relative condizioni (art. 473 bis. 51)

Sono reclamabili (473 ter c.p.c. e 739, comma uno):

1. Opposizione al matrimonio (Art. 102 c.c.);
2. Cessazione fondo patrimoniale (art. 171 c.c.);
3. Attribuzione del cognome del figlio (art. 262 c.c.);
4. Risoluzione dei contrasti su questioni di particolare importanza relativi alla gestione dei rapporti familiari (art. 316 c.c.);
5. Provvedimenti del g.t. circa l'educazione e l'amministrazione (art. 371 c.c.);
6. Art. 25 ss. del r.d. 20 luglio 1934 n. 1404;
7. Art. 31 e 33 d.lgs. n. 286/1998;
8. Artt.18, 19 e 19- *bis* d.lgs. n. 142/2015;
9. Decreti del giudice tutelare (art 473 bis. 58 e 473 bis. 64);

Sono reclamabili anche se non indicati nell'art. 473 ter c.p.c.:

1. decreto del T.M. ex art. 403, comma sette, c.c.: *“Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. La corte provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo”*;
2. Provvedimenti ex art. 473 bis. 39 c.c. (“i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”);
3. Provvedimenti ex art. 317 bis c.c.;

FASE INTRODUTTIVA



Art. 473 bis. 30: “L’appello si propone con ricorso che deve contenere le indicazioni previste dall’art. 342”.

CONTENUTO: il riferimento è al rito ordinario di cognizione.

TERMINE DI IMPUGNAZIONE: trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorre dalla notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.).

Deposito ricorso: impedisce la decadenza dall’impugnazione se depositato nei termini di cui sopra (Cass. 15137/2015)

Omessa notifica ricorso e decreto nei termini fissati: non determina effetto preclusivo (Cass. 14731/2016). La costituzione del convenuto sana il vizio con effetto ex tunc.

Appello proposto con citazione: ammissibile se notificato e depositato con l’iscrizione della causa a ruolo nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado (Cass. 31161/2011)

ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE



Art. 473 bis. 31, comma uno: il presidente della Corte d'appello entro cinque giorni dal deposito del ricorso nomina un relatore e fissa l'udienza di comparizione, trattazione ed il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Art. 473 bis. 31, comma due: Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.

comma tre: Nel caso in cui la notifica prevista dal comma uno debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni.

I termini non sono liberi a differenza di quanto previsto nell'art. 342 c.p.c.

Indicazione del termine a comparire, in luogo del richiamo all' art. 163 bis: nel giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza.

DISCIPLINA ANTE RIFORMA

Tra la data della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza e la data dell'udienza **non devono necessariamente intercorrere i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis cpc, ridotti alla metà** (come prevede, invece, l'art. 4, comma 9, 1. div.), pur dovendosi rispettare un termine che assicuri la possibilità di organizzare una difesa tecnica tempestiva e congrua, anche al solo fine di presenziare all'udienza per evidenziare l'esiguità del termine concesso ed ottenere, esclusa la nullità del procedimento di appello, un differimento della trattazione.

POTERI UFFICIOSI DEL PRESIDENTE



Art. 473 bis. 31 u.c.: il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la **documentazione aggiornata** di cui all'art. 12, comma tre.

Qual è la documentazione?

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) Dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio;
- b) Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) Estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi all'ultimo triennio.

Applicabile il 473 bis. 18.

Sanzioni di natura strettamente processuale: il mancato deposito o quello incompleto della documentazione o allorché vengano rese informazioni inesatte, così come accade nel giudizio di primo grado, comporta l'applicazione degli articoli 92, comma uno, 96, comma 3, e 116, comma 2, cod. proc. civile.

COSTITUZIONE APPELLATO

Art. 473 bis. 32: l'appellato deve costituirsi **almeno trenta giorni prima dell'udienza**, mediante deposito della comparsa di costituzione nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. **Nella stessa comparsa può a pena di decadenza proporre appello incidentale.**

L'appellante può depositare memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e **l'appellato** può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

APPELLO ORDINARIO

La comparsa di risposta e l'eventuale appello incidentale deve essere depositata **almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione** fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis, secondo comma c.p.c. (art. 343, comma uno, c.p.c.).

DISCIPLINA ANTE RIFORMA

TERMINI DI COSTITUZIONE: Devono seguire le previsioni di cui agli artt. 166 ss. c.p.c. adattate al rito camerale.

IMPUGNAZIONE INCIDENTALALE: il carattere deformatizzato del processo camerale consente la proponibilità di una impugnazione incidentale anche in via tardiva, fermo il rispetto del termine di costituzione eventualmente fissato dall'organo giudicante (Cass. 6154/2012).

INTERVENTO P.M.

Art. 473 bis. 33: “il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza”.

FASE DI TRATTAZIONE E DECISORIA

Art. 437 bis. 34 *“La trattazione dell’appello è collegiale.*

All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa e all’esito della discussione trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza”.

DISCIPLINA PRIMO GRADO: art. 473 bis. 28.

DISCIPLINA APPELLO ORDINARIO: artt. 350 bis e 352 c.p.c.

Art. 473 bis 34 u.c.: Se ammette nuove prove dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

DISCIPLINA ANTE RIFORMA

- 1) Il procedimento è definito **all'esito della prima udienza** e ciò indipendentemente dalle richieste svolte dalle parti.
- 2) Non sussiste un obbligo formale del giudice di concedere ulteriori termini difensivi.
- 3) Nell'appello della separazione e del divorzio non trovano applicazione l'istituto della precisazione delle conclusioni e dello scambio delle difese finali di cui agli artt. 189 e 190 cpc.

I PROVVEDIMENTI DI URGENZA

Art. 473 bis. 34 u.c. *“Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 22”.*

PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI

Art. 473 bis. 15: il presidente o il giudice può adottare i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da questi proposte, delle parti, qualora sussista un pregiudizio imminente ed irreparabile o qualora la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti. Può assumere, ove occorra, sommarie informazioni. Fissa, poi, entro i successivi quindici giorni, l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando un termine perentorio per la notifica.

- a) **Competente alla pronuncia è il Collegio.**
- b) Sono adottabili ex officio per i figli minori?
- c) Possono essere emanati in data antecedente all'udienza di discussione e trattazione?
- d) Possono essere adottati nel corso del procedimento?
- e) Qual è il regime temporale?
- g) Chi provvede sulla conferma, modifica o revoca?
- h) Sono reclamabili e chi provvede sul reclamo?

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

Art. 473 bis. 22: il giudice può adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse delle parti, nel limite delle rispettive domande o anche d'ufficio per i figli (minori, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma tre, l. 104/92), che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della loro reclamabilità.

QUALI IPOTESI?

Genitore collocatario che debba trasferire la propria residenza e non sia più possibile la collocazione del figlio presso di lui, o al caso in cui esigenze scolastiche o sanitarie del figlio rendano necessaria un'immediata modifica delle condizioni del suo affidamento, o a quello in cui mutino radicalmente le condizioni economiche del genitore tenuto a versare l'assegno.

RAPPORTI CON INIBITORIA

SONO RECLAMABILI QUELLI ADOTTATI IN APPELLO?

- 1) Innanzi ad altro collegio della Corte d'Appello;
- 2) Non sono reclamabili perché assorbiti dalla decisione di merito.

a) POSSONO ESSERE RICHIESTI DURANTE LA PENDENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE?

b) POSSONO ESSERE RICHIESTI DURANTE LA PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE?

RECLAMO EX ART. 473 BIS. 24



QUALI SONO I PROVVEDIMENTI RECLAMABILI?

1. Provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 22 comma uno:
 - a) prima udienza,
 - b) in ipotesi di sentenza immediata (art. 473 bis.22 u.c.),
 - c) in ipotesi di sentenza non definitiva sullo stato delle persone (art. 473 bis. 22 u.c.);
1. Provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale (art. 473 bis. 24 comma due);
2. Provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento o della collocazione dei minori ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori (art. 473 bis. 22 u.c.);
3. Provvedimenti ex art. 473 bis. 23;
4. Provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore adottati dal T.M. ex art. 403 comma otto, c.c. (ai sensi dell'art. 739 c.p.c. o dell'art. 24);
5. Provvedimenti provvisori assunti in via incidentale ex art. 38 o all'esito dell'opposizione ex art. 473 bis. 38 u.c;
6. Provvedimenti temporanei assunti ai sensi dell'art. 250, comma quattro, cod. civ.

TERMINE PROPOSIZIONE

Entro dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

PROCEDIMENTO

Art. 473 bis. 24 comma quattro: “Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva”.

E LE CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE?

Art. 473 bis. 24 comma tre: le circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice del merito.

Art. 473 bis. 23 *“I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”.*

QUAL E' IL RITO APPLICABILE?

La legge non precisa se il giudizio di reclamo debba svolgersi nelle forme del rito camerale, come stabilivano le norme previgenti.

La formulazione data all'art. 473-bis. 24 là dove dispone che il collegio debba assicurare il contraddittorio fra le parti e che può assumere "sommarie informazioni" sembra fare implicito richiamo a quanto dispone l'art. 738 c.p.c. e quindi alle forme del rito camerale, anche se l'art. 473-ter nell'indicare le controversie soggette al rito camerale non menziona i giudizi di reclamo.

Non è reclamabile l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 nella parte che pronuncia su aspetti meramente organizzativi dell'*iter iudicii* ovvero istruttori.

DISCIPLINA ANTE RIFORMA

- a) **art. 708, comma quattro, c.p.c.** : “...Contro i provvedimenti di cui al terzo comma (provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi) si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”.
- b) Gli altri provvedimenti provvisori non sono impugnabili (ad esempio in sede di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio).
- c) Sono impugnabili i provvedimenti provvisori (limitativi della responsabilità) emessi nell’ambito dei procedimenti ex art. 330-336 (Cass. 10777/2019)
- d) Non si provvede sulle spese (Cass.10195/2021).

IL GIUDIZIO DI RECLAMO



DISCIPLINA ANTE RIFORMA

a) La cognizione in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, ai sensi dell'art. 708, comma quattro, cod. proc. civ. non si estende ad una critica libera dei provvedimenti impugnati, ma è finalizzata a rimuovere situazioni che appaiono, ad un sommario esame, macroscopicamente ingiuste, frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del giudizio non da accertare mediante complessa attività istruttoria.

Il reclamo, quindi, costituisce una *revisio prioris instantiae*, volto solo a consentire un sindacato documentale del provvedimento emanato dal presidente, al fine di individuare la sussistenza di eventuali vizi di diritto e di merito.

b) In sede di reclamo possono essere dedotti e valutati gli elementi sopravvenuti.

c) Il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 709, comma quattro, c.p.c., può sempre revocare o modificare tali provvedimenti, anche in assenza di elementi nuovi. Carattere interinale e provvisorio non solo delle ordinanze ma anche dei provvedimenti assunti in sede di reclamo che restano temporanei e comunque non acquistano il carattere della definitività, se non dopo essere stati eventualmente trasfusi nella sentenza che conclude il procedimento in cui furono emessi.

art. 473 bis. 24

- a) La nuova disposizione non chiarisce il contenuto del giudizio se si tratti cioè di una revisio prioris instantiae o di un riesame limitato alla correzione degli errori più evidenti contenuti nel provvedimento reclamato.
- b) Il reclamo avrebbe lo scopo di permettere una rivisitazione del provvedimento sulla base degli atti già esaminati dal giudice in modo da porre in evidenza eventuali errori di valutazione o contrasti con le emergenze risultanti dalle produzioni delle parti.
- c) Le circostanze sopravvenute non possono essere dedotte in sede di reclamo.
- d) Qualora il giudice istruttore, nelle more della pendenza del reclamo, si pronunci sulla richiesta di modifica dell'ordinanza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere (questo anche secondo la disciplina previgente).

La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva dei provvedimenti temporanei e urgenti impugnati, salvo che, secondo la disciplina generale del reclamo dei provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c. per motivi sopravvenuti l'immediata esecuzione o non arrechi grave e irreparabile danno alle parti e soprattutto ai figli.

INCIDENZA DELLA DISCIPLINA ORDINARIA DELL'APPELLO

Art. 473 bis, u.c.: Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titolo I e e III del libro II.

Rinvio alla seguente disciplina:

- a) processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale di cui agli artt. 163 ss. c.p.c.;
- b) processo «semplificato» di cognizione di cui agli artt. 281- *decies* ss. c.p.c., compresi nel capo III *quater* del titolo I;
- c) impugnazioni di cui agli artt. 323 ss. c.p.c.

473 bis. 30: L'appello deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 c.p.c.

Art. 342: “...L’appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

a) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

c) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

ANTE RIFORMA

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 13 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, **senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione** da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n.36481).
Le declaratorie di inammissibilità rappresentano ipotesi residuali: indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si ravvisi condivisibile. Chiara individuazione dei capi contestati della pronuncia e delle relative doglianze senza inutili formalismi (Cass., Sez. Un., 27199/2017).

IN TEMA DI CONTROVERSIE FAMILIARI

Al procedimento per la modificazione dell'assegno di divorzio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo è applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all'art. 342 c.p.c., il principio della specificità dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello (Cass. 6671/2006).

NUOVA FORMULAZIONE

La valutazione di ammissibilità deve essere compiuta con riguardo a ciascuno dei motivi di impugnazione, e la sostituzione del riferimento alle parti della sentenza con riferimento al capo della decisione formalizza a livello normativo l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudicato interno può formarsi soltanto su un capo autonomo della sentenza, e cioè su quello che risolve una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità ed autonomia, sì da integrare gli estremi di un *decisum* affatto indipendente, ma non anche su quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata.

La riformulazione della norma (e quella, negli stessi termini, dell' art. 434) dà attuazione al criterio previsto dalla **lett. c)**, **del comma 8 dell'unico articolo della legge delega**, che richiede di «**prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli artt. 342 e 434, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espone in modo chiaro, sintetico e specifico**». Peraltro la riforma è intervenuta, in via generale, sull' art. 121, che ora prevede che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva, nel rispetto della premessa per cui **la chiarezza e sinteticità non debbono mai portare a una indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti**, e d'altro lato le regole non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia.

Non è applicabile l'art. 348 bis c.p.c. (immediato passaggio alla fase decisoria con la discussione orale della causa ai sensi del 250 bis): specifica disciplina per la fase decisoria nelle controversie familiari.

Mancanza di diverso iter per i casi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.

ANTE RIFORMA

Non è applicabile l'art. 348 bis c.p.c.

Esclusione per cause di cui all'art. 70 primo comma (intervento obbligatorio P.M.).

REGIME DELLE PRECLUSIONI



Art. 473. bis 35 “Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall’art. 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.

Art. 345 c.p.c.: “Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio ...”.

Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.

PRECLUSIONI PRIMO GRADO



Art. 473 bis. 16: il convenuto nel costituirsi in giudizio deve proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Deve allegare la documentazione prevista dall'art. 12.

Modifica o precisazione domande e conclusioni, proposizione di domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese dell'altra parte, indicazione di mezzi di prova e produzione documenti a pena di decadenza

Art. 473 bis. 17

ATTORE: prima memoria di replica successiva alla costituzione del convenuto (entro venti giorni prima dell'udienza).

Termine anche per deposito documentazione prevista nell'art. 473 bis. 12 e controreplica entro cinque giorni prima.

CONVENUTO: memoria entro dieci giorni prima.

Art. 473 bis. 19, comma due: **Nuove domande e nuovi mezzi di prova**

Le parti possono avanzare domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti **nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori.**

Termine: nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni.

DIRITTI DISPONIBILI E INDISPONIBILI



Vertono su diritti indisponibili:

- a) Le cause relative allo stato e capacità;
- b) Le controversie che hanno titolo nei rapporti familiari, qualunque ne sia l'origine (matrimonio, unione o convivenza) inerenti:
 - 1) diritti personali ed economici del minore;
 - 2) diritti personalissimi dei coniugi: eguaglianza, libertà, incolumità fisica e morale (art. 160 cod. civ.);
 - 3) assegno di mantenimento del coniuge in relazione all'an;
 - 4) assegno divorzile con finalità assistenziale.

Vertono su diritti disponibili (anche se soggette al regime dei diritti disciplinati da norme inderogabili e imperative):

- a) Le controversie sui diritti economici nella titolarità dei coniugi, parti dell'unione civile e conviventi:
 - 1) mantenimento in costanza di matrimonio e unione civile;
 - 2) assegno di mantenimento per il coniuge in sede di separazione;
 - 3) assegno divorzile con finalità compensativo-perequativa;
 - 4) assegno in caso di scioglimento dell'unione civile.

AMBITO DI DISPONIBILITA' DELL'ASSEGNO IN FAVORE DEL CONIUGE

L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento per il coniuge, pur essendo connotati da un grado di indisponibilità sostanziale (l'opinione sia dottrinarica, sia giurisprudenziale, tradizionale attribuisce all'assegno di mantenimento e a quello di divorzio natura indisponibile in quanto aventi una specifica funzione assistenziale), nell'ambito del processo e sotto il controllo esercitato dal giudice **sono connotati da una sostanziale disponibilità.**

La giurisprudenza consolidata sancisce la nullità dei patti preventivi (stipulati "ora per allora", anche nell'ambito di una crisi familiare già conclamata e ricollegata alle eventuali pattuizioni in sede di separazione) inerenti l'assegno di divorzio.

DOMANDE: espressione dell'esercizio di un potere processuale che deve essere dalla parte fatto valere nelle forme e nei tempi per lo stesso stabiliti dalla legge.

Nell'inerzia della parte, il tema dell'assegno non può trovare spazio ad opera di una iniziativa officiosa, da parte del giudice e neppure del pubblico ministero.

L'iniziativa del giudice può, quindi, riguardare esclusivamente la prova.

DISCIPLINA ANTE RIFORMA

Nuove allegazioni, nuove deduzioni istruttorie e produzioni documentali sono **ritenute possibili fino alla udienza di discussione in camera di consiglio** sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerati.

Opinione dottrina: auspica adozione di barriere preclusive pur in assenza di un'espressa previsione di legge, anche in nome dei doveri di correttezza e buona fede che dovrebbero imporre il pieno dispiegamento delle difese sin dai primi momenti del processo; il tutto salvo, naturalmente, il diritto di dare atto nel processo di eventuali sopravvenienze fattuali o giuridiche che possano assumere rilevanza ai fini della decisione della lite.

PROVE

1. **prove tipiche** (scritture private, atti pubblici, etc.), che hanno un'efficacia probatoria determinata dalla legge;
2. **documenti** (ad es. le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica (Cass. n. 17612/2013)).

LA NOZIONE DI PROVE NUOVE

La giurisprudenza consolidata ritiene che *il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in primo grado, esso verta, però, su fatti diversi.*

NON E' QUINDI NUOVA

- a) una prova testimoniale avente ad oggetto gli stessi fatti oggetto della prova testimoniale introdotta in primo grado e quindi volta a smentirne o inficiarne il risultato e tale regola vale anche ove essa abbia ad oggetto circostanze connesse con quelle sulle quali è stato sentito il testimone e che ben potevano essere indicate nei capi di prova: “Pertanto, manca tale requisito quando la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali ivi rese (come nella fattispecie, relativa ad un giudizio di separazione personale, in cui la ricorrente aveva riproposto fatti e accadimenti che avrebbero dovuto escludere l'addebito a lei attribuito dai primi giudici, ovvero dimostrare le responsabilità del marito: fatti e accadimenti che, dunque, dovevano essere dedotti in occasione dell'ammissione del mezzo istruttorio chiesto a quei giudici)” (Cass.17322/2015).
- b) il mezzo di prova volto a provare un fatto nuovo inammissibilmente dedotto in grado di appello; la prova nuova in appello “può essere ammessa solo in quanto - senza alterare il regime delle preclusioni - ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. 12303/2011).
- c) le prove aventi ad oggetto gli stessi fatti tempestivamente introdotti in giudizio ed esaminati dal giudice di primo grado; per esempio è nuova una prova testimoniale volta a provare un fatto già oggetto di prova documentale in primo grado (e viceversa) o una prova testimoniale volta a provare un fatto diverso da quello oggetto della prova testimoniale espletata in primo grado.

NON SONO PROVE NUOVE E SONO SEMPRE AMMISSIBILI



- la consulenza tecnica di parte, che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello. Essa può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 20347/2017).
- la rinnovazione della C.T.U. Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 15945/2017).

CASI DI NON IMPUTABILITA'

- A) il caso di mezzi di prova che la parte non abbia potuto proporre a causa di un evento estraneo al processo o di un comportamento dell'avversario; o anche quello del mezzo istruttorio al quale la parte era stata ammessa ma dal quale è decaduta senza sua colpa per esempio ai sensi dell'art. 208 c.p.c. o 104 disp. att. c.p.c.;
- B) il caso di prove delle quali la parte abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza durante il corso del giudizio di primo grado;
- C) il caso di mezzi di prova tendenti a dimostrare la falsità delle prove sulle quali è basata la sentenza di primo grado trattandosi di prove miranti ad evitare un vizio revocatorio;
- D) il caso in cui l'esigenza di assumere nuovi mezzi di prova nasce dalla decisione giuridica di primo grado che abbia accolto una prospettiva giuridica diversa da quella oggetto di discussione tra le parti.

Occorre fare alcune precisazioni:

1. per i fatti nuovi allegabili in appello non vale alcuna preclusione;
2. non vi è causa non imputabile nel caso in cui nel giudizio di primo grado il giudice non abbia concesso i termini per le istanze istruttorie (per esempio decidendo la causa accogliendo una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito) o non le abbia ammesse e il giudice di appello sia di contrario avviso:
 - a) il giudice di appello deve concedere i termini omessi (Cass. n. 24710/2015);
 - b) il giudice di appello dovrà ammettere i mezzi di prova tempestivamente ammessi (purchè, in tal caso, il vizio sia stato fatto valere prima reiterandolo davanti al giudice di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e poi davanti al giudice dell'appello con appello principale o incidentale).

PROVA ORALE



La richiesta potrà avvenire:

- a) perché la prova non è stata formulata in primo grado per mancata concessione dei termini all'uopo previsti;
- b) perché, pur richiesta, essa non è stata ammessa in primo grado;
- c) infine nei limiti in cui sia ammissibile una prova nuova in appello ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c.
- d) per procedere alla sua rinnovazione.

Potrà essere prodotto poiché:

- a) non vi è stato spazio in primo grado per la sua produzione per mancata concessione dei termini istruttori;
- b) non è stato considerato ammissibile (ma in tal caso il documento è già presente nel processo);
- c) nuovo.

Non è ammissibile il deposito di documenti nuovi in appello se non prodotti in primo grado per volontà della parte (Cass. 21956/2019).

SONO AMMISSIBILI:

- 1) I documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, del c.p.c., a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, salvo che la formazione sia successiva e la relativa produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass.15503/2022)
- 2) l'allegazione per la prima volta in appello di fatti nuovi verificatisi successivamente al verificarsi delle preclusioni in primo grado, nel caso in cui la tardiva allegazione non possa essere imputata alla parte, che avrebbero potuto essere dedotti in quella sede, e mutamenti legislativi sopravvenuti.

COME DEVE ESSERE FORMULATA LA RICHIESTA?



FONDAMENTO NORMATIVO: art. 342 c.p.c. che richiama l'art. 163 c.p.c. e quindi il n. 5 di tale disposizione ma anche, per l'appellato, nell'art. 347 c.p.c. che richiama gli artt. 166 e 167 c.p.c.

a) Deve essere **contenuta già nell'atto introduttivo** (ove si tratti di un documento, esso dovrà essere quindi prodotto unitamente all'atto introduttivo) e deve inoltre essere **esplicita** (ove si tratti di una prova orale non è sufficiente un rinvio agli atti di primo grado, ove si tratti di un documento deve essere richiamato nell'atto introduttivo).

b) E' inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (Cass. 5812/2016)

c) La richiesta di ammissione di un mezzo istruttorio o la produzione di un documento nuovo in appello dovrà sempre essere **accompagnata da ulteriori argomentazioni.**

Se non è concesso il termine per le deduzioni istruttorie: occorre censura dell'*error in procedendo* e indicazione del pregiudizio che ne è derivato;

Se non sono stati ammessi i mezzi di prova articolati: occorre uno specifico motivo di gravame sul punto;

Se trattasi di prove nuove: occorre l'indicazione delle ragioni a sostegno della loro ammissibilità.

DOMANDE NUOVE



- a) quelle che si differenziano dalle domande proposte in primo grado perché cambia uno degli elementi di identificazione;
- b) quelle che, pur essendo relative allo stesso diritto soggettivo della domanda proposta in primo grado, sono volte ad ottenere un provvedimento di diverso contenuto.

Il raffronto deve essere compiuto tra la domanda così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quella proposta nell'atto introduttivo del secondo grado.

- 1) La proposizione di una nuova domanda comporta la declaratoria di inammissibilità (Cass. 7452/2016).
- 2) Può essere pronunciata d'ufficio dal giudice.
- 3) Divieto assoluto non derogabile che deve esser rispettato anche dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che interviene nel giudizio di appello e dalla parte rimasta contumace in primo grado. Non è derogato dall'accettazione del contraddittorio.
- 4) Non è preclusa la riproposizione in un nuovo giudizio in primo grado sempre che non vi siano incompatibilità e preclusioni derivanti dalla materia del contendere ancora *sub iudice* nel giudizio di appello.

NON SONO DOMANDE NUOVE:

- 1) **domanda ex art. 330 e 333:** se penda il termine per l'impugnazione o sia interposto appello possono essere proposte in appello (3490/2021).

- 2) **domanda di alimenti:** costituisce un minus rispetto all'assegno di mantenimento per cui se in primo grado è stata avanzata domanda di mantenimento, quella di alimenti può essere richiesta per la prima volta in secondo grado (Cass. 11777/2022; Cass. 10718/2013; Cass. 27695/2017); Occorre, comunque domanda di parte, non potendo il giudice riqualificare d'ufficio la domanda di assegno di mantenimento in domanda di assegno alimentare.

- 3) **domanda in appello di assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa** rappresenta un *quid minus* rispetto alla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in base al tenore di vita matrimoniale (alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale vigente dell'epoca della domanda (Cass. 2670/2023).

- 4) **la domanda di assegno divorzile** (qualora i presupposti determinanti siano sorti successivamente al momento della precisazione delle conclusioni) (Cass. 29290/2021);
- 5) **la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento** dall'ordinanza presidenziale o dal provvedimento del giudice sino alla sentenza che ritiene insussistente i presupposti dell'assegno (qualora ricorrano i presupposti) (Cass., Sez Un. 32914/2022);
- 6) **La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado**, sempre che essa sia formulata con l'atto di appello (Cass.11491/2006).
- 7) **La domanda di assegnazione della casa familiare.**

DIRITTI INDISPONIBILI

La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.

- a) Contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio: legittima l'acquisizione in appello di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali (Cass. 1178/2018);
- b) Le domande avanzate da uno dei genitori anche per la prima volta in grado d'appello per ottenere differenti modalità di affidamento o frequentazione, ovvero un contributo da parte dell'altro genitore al mantenimento dei figli sono mere sollecitazioni di un potere che rimane integro in capo al giudice;
- c) La domanda di adeguamento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (Cass. 25420/2015).

POTERI OFFICIOSI SU DIRITTI DISPONIBILI

art. 437 bis. 2, comma due: con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti dei terzi valendosi se del caso della polizia tributaria.

Per i provvedimenti riguardo ai figli:

art. 337 ter u.c. cod. civ.: ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione anche se intestati a soggetti terzi.

Cass. 19 luglio 2022 n. 22616:

“Per l'accertamento del tenore di vita familiare, funzionale alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli in sede di separazione giudiziale, rilevano anche i redditi sottratti al fisco. In presenza di fatti precisi e circostanziati, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo dunque rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate attraverso le indagini”.

Cass. n. 2098/2011 ; Cass. 23263/2016

"Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'articolo 5, comma 9, legge n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini".

In definitiva:

Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di natura economica il giudice della crisi familiare non deve pertanto limitarsi a considerare quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta, a maggior ragione se incompleta o neppure completabile attraverso i mezzi ordinari di prova a disposizione delle parti, ovvero se oggetto di contestazione circa l'attendibilità e veridicità della stessa. Di qui l'esigenza di ordinare indagini, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

Il potere officioso è subordinato alla necessità di acquisire informazioni che la parte non sia in grado di fornire personalmente, giacché il potere inquisitorio non è sostitutivo dell'onere probatorio.

Poteri ufficiosi e assegno divorzile

Cass., Sez. Un. 18287/2018.

“Il legislatore impone d accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori ufficiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”.

Il potere di indagine è rivolto alla verifica delle condizioni patrimoniali delle parti, atteso che il primo aspetto da accertare è la sussistenza di un divario rilevante e significativo.

Impulso istruttorio d’ufficio sulla ricostruzione della capacità contributiva dell’obbligato in relazione alle condizioni economiche del richiedente.

Nesso di causalità tra la disparità economica e le scelte dei coniugi nel corso del matrimonio: rimane a carico della parte che ha interesse a chiedere la contribuzione.

Documentazione non nuova (può essere prodotta solo se successiva all'udienza di precisazione conclusioni):

1. dichiarazioni reddituali ex art. 473 bis.12
2. documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali;
3. estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
4. estratto contributivo inps relativo al coniuge o al figlio maggiorenne se risulta espletare attività lavorativa già in primo grado;
5. contratti di lavoro;
6. relazione investigativa (ad esempio su convivenza);
7. atti di acquisto immobili in data antecedente alla sentenza impugnata;
8. visure catastali o camerali;
9. beni mobili ed immobili detenuti in locazione;
10. beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni da diporto);
11. Partecipazioni in società di persone e capitali (Registro imprese archivio della Camera di Commercio);
12. Acquisizioni patrimoniali (conservatoria dei Registri Immobiliari, uffici del catasto, archivio notarile);
13. Accrescimenti patrimoniali derivanti da successione mortis causa (agenzia delle entrate);
14. Disponibilità finanziarie (aziende di credito, società finanziarie, società fiduciarie di gestione fondi, anagrafe dei conti...);
15. Possesso di imbarcazioni (rid competente);
16. Possesso autoveicoli (pra).

L'INIBITORIA



Art. 283, comma uno, c.p.c.: *“Il giudice di appello su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”*.

PRESUPPOSTI ALTERNATIVI

- a) manifesta infondatezza dell’impugnazione;
- b) imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza.

Art. 283, comma due: riproponibilità in corso di causa solo sulla base di mutamenti nelle circostanze che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Formulazione ante riforma

*Il giudice di appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, **quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.***

Art. 351 c.p.c.: provvedimento collegiale

IMPUGNABILITA' SENTENZA EX ART. 473 BIS. 51

Sentenza che omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti nei procedimenti su domanda congiunta di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

ANTE RIFORMA



Sentenza di divorzio su domanda congiunta

E' impugnabile:

1) qualora abbia **rigettato la domanda** per difetto dei presupposti di legge:

- entrambi i coniugi legittimati all'appello in quanto soccombenti

2) qualora abbia **accolto la domanda** sulle conclusioni congiunte delle parti:

opinioni contrastanti in dottrina e giurisprudenza; preferibile la tesi che esclude l'appellabilità perché, in mancanza di una parte soccombente, la sentenza nasce già dotata delle **caratteristiche di resistenza all'impugnazione** proprie della *res iudicata* (Cass. 18066/2014);

- in caso di **sopravvenuto dissenso di un coniuge manifestato in corso di giudizio**, si è ritenuto il coniuge dissenziente legittimato ad impugnare la sentenza medio tempore eventualmente emanata in accoglimento delle richieste originariamente congiunte;

- in un **caso particolare** la Cassazione ha affermato l'ammissibilità della impugnazione, quando l'intesa esplicitata nel ricorso congiunto era risultata sfalsata dalla mendace rappresentazione di un coniuge ai danni dell'altro: in tali ipotesi – ha detto la Suprema Corte – il vizio del dolo revocatorio di cui all'art. 397, n. 1, cpc è spendibile dalla parte anche attraverso lo strumento dell'appello (Cass. 8096/2015).

DECRETO DI OMOLOGA



Il controllo in sede di omologazione dell'accordo non incide in modo irreversibile su alcuna situazione di diritto soggettivo.

Gli eventuali vizi di legittimità non si convertono in motivi di gravame e sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale; e sono pure eccepibili in un processo ordinario, ad esempio, riguardante lo scioglimento del vincolo matrimoniale, dove l'esistenza di un valido decreto di omologazione si presenti come imprescindibile condizione di legittimità dell'azione.

La parte che ritenga sussistente un ipotetico vizio dell'accordo di separazione può, infatti, agire con un'azione di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti e che, tuttavia, resta rimessa al giudizio ordinario (Cass. 26202/2013).

QUALE FUTURO?

L'art. 1 comma 24 lett. o) L. 206/2021 impone al legislatore delegato, una volta istituito il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, di prevedere anche che **“ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile innanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”** e che **“ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, della sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni”**.